

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

101/20/CD

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 13^A RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CICLO AMMINISTRATIVO 2016-2020
15 DICEMBRE 2020

Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 10.50, in teleconferenza (con utilizzo dello strumento Microsoft Teams) secondo quanto previsto dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) della Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18" e con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 datato 24 aprile 2020 s.m.i., si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 3 dicembre 2020, prot. CER n. 6842/P.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i signori:

MASSIMILIANO PEDERZOLI	Presidente
CARLO CARLI	Vice Presidente Anziano
LUCA GARUTI	Vice Presidente
RAFFAELLA ZUCARO	Delegato ministeriale
ALBERTO ASIOLI	Consigliere
ALBERTO BENETTI	Consigliere
MARCO BERGAMI	Consigliere
LORIS BRAGA	Consigliere
MATTEO BRIGHI	Consigliere
ROBERTO BROLLI	Consigliere
IVO DALLE FABBRICHE	Consigliere
FRANCO DALLE VACCHE	Consigliere (esce alle ore 12:40 e non prende parte all'adozione della deliberazione n. 104-20-CD)
FABIO FABBRI	Consigliere
LORENZO FALCIONI	Consigliere
ANDREA GABUSI	Consigliere
LUIGI MACCAFERRI	Consigliere
LORENZO MINGANTI	Consigliere
PAOLO PASQUALI	Consigliere
PAOLO PRODI	Consigliere
MARIO RONTINI	Consigliere
GIUSEPPE SALVIOLI	Consigliere
DANIELE SARDEO	Consigliere
GIOVANNI TAMBURINI	Consigliere
GIANNI TOSI	Consigliere

Risultano assenti giustificati VENANZIO BONFIGLIOLI, MAURIZIO CESARI, MARCO MARABINI, MAURO PARISI e MICHELE ZACCARO – Consiglieri.

Risultano inoltre assenti LIBERO ASIOLI, VITTORIO VALMORI e GIORDANO ZAMBRINI.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

Sono inoltre presenti GIAN LUCA MATTIOLI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (esce alle ore 12:00 e non prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 100/20/CD), STEFANO BARGOSSO e PIER GIORGIO MORRI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Prende parte alla riunione, invitato dalla Presidenza del Consorzio, il signor NICOLA BIANCONI in qualità di Rappresentante designato dalla Organizzazione Sindacale Aziendale FISBA CISL

Partecipano alla seduta il Direttore generale PAOLO MANNINI, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dalla Collaboratrice Amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16, lettera c), dello statuto consortile, assume la presidenza della riunione MASSIMILIANO PEDERZOLI, che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

- O M I S S I S -

DELIBERAZIONE N. 101/20/CD

OGGETTO: ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" –

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PRESO ATTO di quanto disposto dal D.Lgs 16 agosto 2016 n. 175 integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) che, all'articolo 20, prevede che ciascuna amministrazione debba effettuare annualmente con un proprio provvedimento, un'analisi complessiva delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. A) del citato atto normativo la nuova disciplina si applica anche agli Enti pubblici economici, tra i quali rientrano i Consorzi di bonifica;

CONSIDERATO CHE in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U.S.P. il Consorzio:

1. non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. nei limiti di cui al comma 1, il Consorzio, può direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

CONSIDERATO CHE le disposizioni richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 442/17/DA del 26 settembre 2017 avente ad oggetto "ricognizione delle partecipazioni detenute dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di partecipazione pubblica (TUSP)" ratificata con deliberazione di questo organo n. 40/17/CD del 18 dicembre 2017 con la quale si provvedeva alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

TENUTO CONTO dell'obiettivo della migliore gestione ai fini del raggiungimento dei propri fini istituzionali, avendo riguardo anche degli aspetti di convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata di servizi affidati, il Consorzio ha acquisito nel corso degli anni alcune partecipazioni di modesta entità in società di capitali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata da cui risulta che le partecipazioni dirette in enti di tipo societario detenute alla data del 31 dicembre 2019 dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo erano le seguenti:

N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%	OGGETTO SOCIALE	NOTE
1	LEPIDA SPA	1.000,00	0,0015%	Reti data center e servizi	
2	ERVET SPA ora ART-ER SCPA	69,00	0,0088%	Valorizzazione economica del territorio	In corso di alienazione nel 2019 (alienata nel dicembre 2020)
3	SAPIR SPA	726,44	0,0056%	Gestione porto intermodale Ravenna	In corso di alienazione nel 2019 (alienata in settembre 2020)
4	BONIFICHE EMILIANE SRL	71,79	0,6903%	Acquisto e gestione immobili	
5	PLURIMA SPA	101.580,00	67,72%	Gestione di schemi idrici ad uso plurimo	Società di diritto singolare art. 1 comma 4 lett. a T.U.S.P.

e non risultano partecipazioni indirette come definite dal TUSP;

RILEVATO che il Canale Emiliano Romagnolo Consorzio di bonifica di secondo grado è costituito ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288, per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più Consorzi di bonifica;

CONSIDERATA la particolare natura giuridica dell'istituto consortile di persona giuridica pubblica a struttura associativa e di autogoverno, amministrato da organi democraticamente eletti dai consorziati e concreta espressione di sussidiarietà nel rispetto del

principio costituzionale, la cui natura pubblica è bilanciata dalla natura associativa tra proprietari di beni immobili che contempera gli interessi pubblici con le ragioni dei privati consorziati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori condotti dagli uffici consortili competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere, economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute anche in considerazione della peculiare natura giuridica del Consorzio;

RITENUTO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Consorzio alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2016, tutte le partecipazioni, ad eccezione di quelle per cui era stata prevista in precedenza la dismissione ed è già avvenuta nel corso dell'anno 2020 l'alienazione, siano in linea con la normativa attuale ed i fini e le funzioni istituzionali legati all'attività del Consorzio,

VISTO gli artt. 20 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",

UDITO in merito il riferimento ed il parere del Direttore generale e del Direttore dell'Area amministrativa;

presenti n. 24, votanti n. 24, a voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. di approvare, la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 come da risultanze contenute nella tabella di cui in parte narrativa del presente provvedimento;
2. di dare atto che alla data del 31/12/2019 risultavano ancora in corso le procedure di alienazione delle partecipazioni detenute relative a ERVET S.P.A, ora ART-ER S.C.P.A. e SAPIR S.P.A in precedenza deliberate, perfezionate nel corso dell'anno 2020, e non risultano nuove partecipazioni da alienare, né occorre intraprendere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione;
3. di comunicare in applicazione dell'art. 20 c. 3 del TULPS l'esito della ricognizione tramite l'apposito portale del Ministero dell'economia e Finanze Dipartimento del Tesoro con le modalità dallo stesso indicate seguendo le apposite linee guida in esso pubblicate, nonché alla sezione di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna;
4. di procedere annualmente alla verifica periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE G'ANDOTTI

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pederzoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 22, 23 e 24 dicembre 2020
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa